

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 124/46/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso, consegnato all'Ufficio il 05.10.2010 è proposto avverso il silenzio/rifiuto al rimborso di un credito IVA di € 135.732,00 richiesto con la presentazione il 23.10.2006 della dichiarazione IVA anno 2005. La richiesta consegue alla cessazione di attività della Società che non aveva presentato con la dichiarazione IVA, non ritenendolo più necessario, il mod. VR avendo anche richiesto la cancellazione dal registro delle Imprese.

Dopo aver segnalato la cessione del credito al socio FIT s.r.l. poi incorporata da Cascina Castellazzo s.r.l. afferma di aver presentato all'Ufficio istanza di indebito oggettivo il 06.08.2009, di aver contestato con il proprio professionista personalmente l'illegittimità di un diniego fondato esclusivamente sul non aver presentato il mod. VR e di aver ricevuto il 3 luglio 2010 la notifica del diniego fondato sull'essere infruttuosamente decorso il termine della domanda di restituzione, termine generale di decadenza di cui all'art. 21 co. 2 Dlgs 546192 di due anni dalla data dell'insorgere del diritto alla restituzione. Sviluppa le proprie considerazioni con riferimenti giurisprudenziali riguardanti il diritto al rimborso e chiede la condanna dell'Ufficio a provvedere al rimborso, con vittoria di spese.

Nelle controdeduzioni l'Ufficio:

- eccepisce l'improponibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente essendosi questa cancellata dal Registro delle imprese in data 20.01.2006 e prevedendo la norma vigente che l'estinzione sia l'immediata conseguenza della cancellazione, con effetto costitutivo irreversibile anche in presenza di crediti insoddisfatti. Avendo l'odierna ricorrente ceduto in data 29.12.2005 i propri crediti alla Cascina Castellazzo s.r.l. vale l'eccezione del difetto di legittimazione per estinzione.

- Eccepisce in subordine la mancata presentazione del mod. VR che, a suo dire, avrebbe impedito il controllo del diritto al rimborso.

Chiede il rigetto del ricorso e, nella denegata ipotesi di accoglimento, di vincolare il rimborso all'esame della pratica da parte dell'Ufficio. Con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non può essere accolto.

La Società era cessata essendosi cancellata nell'anno 2005 dal Registro delle Imprese.

La cancellazione è prevalente su qualsiasi altra considerazione ed una Società estinta (e pertanto inesistente) non può, di conseguenza, essere legittimata ad operare come ha fatto con la richiesta di rimborso. L'aver la Società ritenuto di poter comunque richiedere il rimborso indipendentemente dalla cessazione di attività avendo indicato il credito IVA nella dichiarazione 2005 induce la Commissione a compensare le spese.

P.Q.M.

la Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.